

	Consorzio di miglioramento fondiario	
	ed agro-forestale	
	Alta Valle d'Orba e territori limitrofi.	
	Art.1	
	Costituzione, denominazione, oggetto e sede	
	1. E' costituito fra i proprietari di terreni	
	agro-silvo-pastorali privati e pubblici, il "Consorzio di	
	miglioramento fondiario ed agro-forestale Alta Valle d'Orba	
	e territori limitrofi" in base al disposto degli articoli	
	820 e 821 del Codice Civile (frutti rurali), dell'articolo	
	8 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (Nuove disposizioni per	
	le zone montane) e dell'articolo 9 della Legge Regionale 11	
	luglio 2014 (Disciplina della raccolta e commercializzazione	
	dei funghi epigei spontanei) allo scopo di preservare e	
	incrementare il patrimonio naturale dei funghi epigei	
	spontanei e di assicurare la difesa e lo sviluppo del	
	patrimonio agro-forestale ivi inclusi tutti i prodotti del	
	bosco e sottobosco (castagne, frutti, fiori silvestri ed	
	altri prodotti agricoli).	
	2. La sede del Consorzio è stabilita nel Comune di Tiglieto	
	(Genova) e non potrà essere da qui spostata neppure con	
	modifiche del presente comma.	
	3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.	
	4. Il Consorzio agisce nel pieno rispetto della vigente	

Legge Regionale 11 luglio 2014 n.17 (Disciplina della

raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

aggiornata con legge 18 marzo 2015 n.8 e sue successive

modificazioni.

Art.2

Aderenti

1. Possono far parte del Consorzio i proprietari privati e pubblici di terreni agro-silvo-pastorali (fondi boschivi, cedui e prativi e comunque classificati "agricoli") e/o i loro aventi causa.

2. I terreni debbono essere siti nei territori dei Comuni di Tiglieto e Urbe e/o limitrofi ancorché situati in altre province purché confinanti.

3. Possono inoltre far parte del Consorzio i proprietari privati di unità immobiliari urbane abitative edificate su un lotto d'area di almeno 1.000 (mille) mq. per ogni unità abitativa al lordo della costruzione.

4. L'ammissione, oltre ai quarantanove fondatori, di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere deliberata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dietro specifica domanda degli interessati da redigere e sottoscrivere su apposito modulo fornito dal Consorzio stesso.

5. Gli aderenti con proprietà indivisa possono tutti partecipare alle Assemblee ma rappresentano ed esprimono un solo voto.

Art.3

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2025.

2. Può essere prorogata con decisione assunta dell'Assemblea.

Art.4

Scopo dell'attività

1. Gli scopi del Consorzio, fermi restando gli specifici diritti e le esigenze di qualsiasi tipo e titolo dei proprietari e/o loro aventi causa circa anche la raccolta di tutti i prodotti del bosco e sottobosco (castagne, funghi, frutti e fiori silvestri ed altri prodotti agricoli), sono quelli di seguito elencati.

a) Provvedere alla conservazione e allo sviluppo dei funghi epigei spontanei, allo sviluppo agro-forestale e dei prodotti del bosco e sottobosco, sempre comunque volto alla salvaguardia del territorio.

b) Provvedere a facilitare il taglio dei boschi cedui maturi attraverso l'aggregazione di proprietari contigui e la ricerca degli idonei operatori.

c) Provvedere all'adozione di Piani di riassetto forestale decisi dall'Assemblea anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione e successivamente commissionati a competenti enti o professionisti del ramo.

d) Provvedere al miglioramento delle strade vicinali private e di transito pubblico, interpoderali e della sentieristica

ufficiale.

e) Provvedere a tutti gli altri interventi previsti dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. n.17/2014.

2. A tali fini saranno adottati appositi tesserini-a pagamento per la raccolta dei soli funghi, a norma del comma 2 del successivo art.9 e nei limiti stabiliti dall'art.4 della L.R. n.17/2014.

3. Adottare tutte le misure di divieto, limitazione generale e/o specifica tendente alla tutela e sviluppo del patrimonio agro-forestale, della produzione fungifera e di quella del bosco e sottobosco nonché di altre produzioni agricole. Tali limitazioni e divieti potranno riguardare:

a) limitazioni temporali in ordine alla raccolta dei soli funghi, nella raccolta di talune specie quando se ne ravvisi concordemente la necessità,

b) particolari limitazioni e divieti di ordine tecnico ai fini della raccolta dei funghi,

c) misure di sorveglianza attraverso l'utilizzo di persone abilitate, anche esterne al Consorzio, a cui sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario giornaliero.

3. Il Consorzio potrà comunque adottare, consenzienti i proprietari, qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo al perseguimento dell'oggetto e scopi consortili. Il Consorzio tenuto conto del notevole valore economico della produzione fungina per i proprietari della zona ha altresì lo scopo di

favorire ed incentivare tutte le attività connesse con la raccolta e spontanea produzione e commercializzazione dei funghi nonché di tutti gli altri prodotti agro-silvestri.

Art.5

Recesso

1. I Consorziati che abbiano aderito al consorzio non potranno recedere dal consorzio stesso prima del compimento del quinto anno dalla data di adesione, salvo esigenze di utilizzo della proprietà e/o per casi di forza maggiore nonché in qualsiasi momento in cui le Autorità competenti provvedessero ad assumersi la tutela di quanto è negli scopi del Consorzio e durante tale periodo si impegnano ad ottemperare a tutte le disposizioni che saranno assunte di volta in volta dagli organi deliberanti del Consorzio medesimo, previo e salvo quanto espresso all'ultimo comma degli articoli 12 e 14.

Art.6

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) L'Assemblea degli aderenti.

b) Il Consiglio di Amministrazione

c) Il Presidente.

d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.7

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è sovrana nelle sue deliberazioni e provvede

a indicare, al Consiglio d'amministrazione, le linee di

d'indirizzo per l'attività da svolgere.

2. La loro determinazione ed esecuzione è demandata al

Consiglio di Amministrazione che agisce tramite il suo

Presidente e i Consiglieri eventualmente delegati.

3. L'Assemblea è formata da tutti i Consorziati, i quali

esercitano diritto di delega nelle forme consuete, e si

riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei

conti consuntivo e preventivo nonché per la discussione e

deliberazione sulle direttive da conferire per l'esecuzione

al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, ivi incluse

tutte le norme finanziarie.

4. I Consorziati possono essere rappresentati per delega e

ciascuno non potrà avere più di cinque deleghe.

5. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante:

avvisi agli Albi pretori dei comuni di cui all'articolo 2,

avvisi affissi in almeno cinque esercizi commerciali

pubblici, nella sede consortile e con lettera semplice, via

postale o mail, indirizzata a tutti i Consorziati spedita

almeno 14 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

6. L'Assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria è

valida in prima convocazione con la presenza della metà più

uno degli aderenti e in seconda convocazione qualunque sia

il numero dei presenti purché superiore ad un decimo del

numero totale dei Consorziati. Le deliberazioni sono assunte

a maggioranza semplice 50% + 1 dei presenti.

7. Ogni Consorziato ha diritto ad un solo voto quale sia

l'estensione del proprio fondo, con diritto di veto per il

solo proprio fondo.

8. L'Assemblea viene di norma convocata dal Consiglio di

Amministrazione salvo che almeno un terzo dei Consorziati ne

faccia specifica richiesta motivata con lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno; il presidente dovrà convocarla

entro 15 gg. a partire da quello in cui è pervenuta la

richiesta.

Art.8

Funzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è formato da sette a

tredici membri eletti dall'Assemblea, di cui non più di due

eventualmente anche tra non consorziati e dura in carica due

anni e comunque, per l'ordinaria amministrazione, sino al

subentro del nuovo Consiglio.

2. L'elezione avviene nelle forme ritenute più opportune

(alzata di mano, scrutinio segreto) e comunque meglio

individuate dal Regolamento consortile.

3. Elegge nel suo seno il Presidente e individua nominandoli

un tesoriere e un segretario il cui mandato avranno eguale

durata. Il segretario, qualora reputato necessario, potrà

essere scelto anche fuori dal Consiglio di Amministrazione

nel qual caso non avrà diritto di voto.

4. Il Consiglio di Amministrazione da attuazione alle linee di indirizzo e alle deliberazioni e di qualsiasi natura ad esso conferite dall'Assemblea consortile ed opera per conseguire i migliori risultati gestionali possibili.

5. Le riunioni sono valide quando presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Provvede agli adempimenti previsti dall'art. 10 della L.R. n.17/2014 e successive modifiche.

Art.9

Funzioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, dura in carica sino al rinnovo del Consiglio d'Amministrazione, comunque sino all'elezione del nuovo presidente e può essere rieletto.

2. Ha la legale rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti. Cura la corretta esecuzione delle e direttive dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e predispone, unitamente al tesoriere, i conti preventivi e consuntivi. Può assumere provvedimenti di carattere di urgenza salvo ratifica entro 15 giorni da parte del Consiglio di Amministrazione, facendosene in tutti i casi garante a tutti gli effetti.

3. Il Segretario redige il verbale delle riunioni che firmato assieme al presidente viene inviato ai Consiglieri ed ai revisori. e cura il normale disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

4. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili, predispone i dovuti pagamenti, redige assieme al presidente i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Collegio dei Revisori e congiuntamente al presidente ha la firma sui conti correnti postali o bancari del Consorzio.

Art.10

Fondo consortile di gestione

1. Le entrate finanziarie, nessuna esclusa, confluiranno in un apposito fondo denominato "Fondo consortile di gestione" suddiviso in due comparti:

a) Comparto tesserini a cui confluirà il 50% dei proventi derivanti dalla vendita dei tesserini a soggetti terzi, dedotta la quota parte di oneri generali e delle spese di rappresentanza e di custodia.

b) Comparto aderenti. a cui confluiranno tutte le entrate diverse da quelle della vendita dei tesserini a soggetti terzi oltre al 50% dei proventi derivanti dalla vendita dei tesserini a soggetti terzi , dedotta la quota parte di oneri generali e delle spese di rappresentanza e di custodia.

2. I fondi del Comparto tesserini saranno utilizzati per gli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 10 della

L.R. n.17/2014 e successive modificazioni. 3. I fondi del

Comparto aderenti saranno utilizzati per il perseguimento

degli scopi consortili di cui alle lettere a), b), c), d)

del comma 1 dell'articolo 4.

4. Eventuali contributi per spese e/o contribuzioni che

dovessero essere richieste ai Consorziati saranno ripartite

in parti eguali indipendentemente dall'estensione dei fondi

e confluiranno nel Comparto aderenti.

5. Tutte le prestazioni dei componenti il Consiglio di

Amministrazione, presidente compreso, e del Collegio dei

Revisori saranno del tutto gratuite e non possono

costituire oggetto di privilegio e/o contenzioso.

Art.11

Collegio dei Revisori dei conti

1. L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti

costituito da tre componenti che durano in carica per tre

esercizi finanziari e possono essere rieletti. Sono scelti

tra aderenti di comprovata attitudine ed eventualmente uno

potrà essere esterno agli aderenti.

2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge tra i propri

componenti il presidente.

3. Il Collegio vigilerà sull'attività contabile del

Consorzio e provvederà alla redazione della relazione al

bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea annuale.

Art.12

	Destinazione del Fondo consortile di gestione, Comparto	
	aderenti.	
	Gli organi deliberanti del Consorzio potranno decidere di	
	destinare tutto o parte dell'utile eventualmente risultante	
	dal Comparto aderenti alla copertura di spese inerenti gli	
	interventi previsti dalle lettere b), c), e d) del comma 1	
	dell'articolo 4 e particolarmente:	
	- pulizie di boschi e terreni consortili, avvalendosi anche	
	dell'opera di volontari e/o altri addetti assegnabili al	
	Consorzio e/o proprietari dalle competenti Autorità in base	
	alle vigenti disposizioni;	
	- prevenzione incendi e assicurazione anche per qualsiasi	
	altro danno;	
	- servizio di vigilanza;	
	- apposizione e manutenzione di cartelli segnaletici del	
	Consorzio;	
	- eventuali azioni e/o opere di carattere più propriamente	
	sociale strettamente e specificatamente attinenti e	
	nell'interesse delle sole finalità del Consorzio e	
	Conсорziati.	
	Qualsiasi intervento e/o opera potrà essere deliberata dagli	
	organi consortili solamente dopo aver ottenuto il consenso	
	da parte del/dei proprietario/proprietari dei fondi	
	interessati.	
	Art.13	

Clausola compromissoria

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra il Consorzio e uno o più dei Consorziati viene convenuto sin d'ora che sarà fatto ricorso a giudizio arbitrale mediante un arbitro unico nominato dal Presidente del Collegio dei Geometri di Genova.

2. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alla controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il testo dei quesiti da sottoporre all'arbitro unico.

Art.14

Diritti inalienabili

1. L'adesione al Consorzio non comporta per i proprietari dei fondi alcuna limitazione al loro diritto e titolo di proprietà, utilizzo e disponibilità dei fondi stessi e dei loro frutti e prodotti ed impegna gli eredi e loro aventi causa salvo disdetta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Art.15

Scioglimento e liquidazione

1. Dovendosi addivenire allo scioglimento del Consorzio, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art.16

Modifiche alla Statuto

1. Il presente Statuto potrà essere modificato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo uno in materia di sede consortile, dall'Assemblea generale dei Consorziati convocata in via straordinaria.

2. L'Assemblea dovrà deliberare in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti che rappresentino almeno un terzo del totale dei consorziati e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti che rappresentino almeno un quinto del totale dei consorziati, sempre alla data di convocazione dell'Assemblea straordinaria.

ART.17

Regolamenti

1. L'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione e con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea delibera, contemporaneamente alla modifica dello Statuto o comunque alla prossima assemblea:

a) la modifica del Regolamento per la ricerca e la raccolta dei funghi su tutto il territorio consortile approvato il 29 giugno 1985,

b) l'approvazione del Regolamento di contabilità finanziaria.

2. I regolamenti potranno essere modificati, su proposta del consiglio d'Amministrazione, dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti alla votazione.

Art.18

Altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente

Statuto valgono le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia

2. Il presente Statuto, aggiornato rispetto a quello approvato all'atto della costituzione del Consorzio avvenuta

con atto del notaio Giorgio Segalerba n.2740 di Repertorio e

n.979 della Raccolta e registrato in Genova il 27-12-1984 al

N.26796, entra in vigore il giorno successivo a quello della registrazione all'Ufficio Atti Pubblici.